



SERVIZIO TECNICO DI BACINO ROMAGNA
(CESENA, FORLÌ, RAVENNA, RIMINI)
SEDE DI CESENA

OCDPC 232/2015

Piano dei primi interventi urgenti di Protezione Civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio delle Regione Emilia-Romagna nei giorni 4-7 febbraio 2015

**11763 - COMUNE DI CESENA (FC) - LOCALITÀ MONTEVECCHIO
INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO DA FRANA**

Importo complessivo € 210.000,00
CUP E17B15000200003

PROGETTO ESECUTIVO

SCHEMA DI CONTRATTO

Elaborato n.7

PROGETTISTI:

Geol. Andrea Benini

Geol. Andrea Foschi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
E DEL PROCEDIMENTO

Ing. Mauro Vannoni

documento firmato digitalmente

COLLABORATORI ALLA PROGETTAZIONE:

Rag. Francesco Paolo Aprea

Rag. Stefano Casadei

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE EMILIA ROMAGNA

SERVIZIO TECNICO DI BACINO ROMAGNA

SEDE DI RAVENNA

Codice Fiscale n. 80062590379

SCHEMA CONTRATTO D'APPALTO

per l'esecuzione dei lavori di: **"OCDPC 232/2015 – 11763 – Comune di Cesena (FC) – Località Monteverchio - Interventi di consolidamento per la mitigazione del rischio da frana"**, CUP: **E17B15000200003** CIG

_____.

Lavori a base d'asta € 166.160,50

Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza € 2.869,00

Totale lavori in appalto € 169.029,50

Importo di aggiudicazione (comprensivo de- € _____

gli oneri della sicurezza)

Tra i Signori:

- Ing. MAURO VANNONI, nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 29/03/1954, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Regione Emilia-Romagna, codice fiscale 80062590379, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Romagna, autorizzato alla stipulazione dei contratti come previsto dalle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m., n. 1222 del 04/08/2011 e n.1179 del 21/07/2014;

e

- Sig. _____, C.F. _____, nato a _____ (____)

il _____, in _____ qualità di

_____ dell'impresa _____, con sede legale a

_____ (____) in via _____, n. _____ iscritta al Regi-

stro Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltu-

ra di _____ con n. _____ e codice fiscale e partita IVA

n. _____; posizione INPS n. _____ presso ufficio

di _____, posizione INAIL n. _____ presso ufficio

di _____, posizione CASSA EDILE n. _____ presso Cas-

sa Edile _____, di _____ seguito nel presente atto denomi-

nato semplicemente "Appaltatore",

PREMESSO

- che con determinazione dirigenziale n. _____

del _____ si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo

dell'intervento sopracitato, autorizzando l'avvio della procedura di affida-

mento dei lavori in epigrafe indicati e fissando la procedura negoziata quale

metodo di scelta del contraente, ai sensi dell'art. 57, comma 6 e dell'art. 122

comma 7 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m. mediante il criterio del prezzo più bas-

so, per un importo dei lavori affidati pari a €80.317,85, di cui €2.737,70 per

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- che in seguito a procedura negoziata, con verbale di gara di aggiudicazio-

ne provvisoria del _____ e con determinazione dirigenziale di ag-

giudicazione definitiva n. _____ dell' _____, i lavori sono stati ag-

giudicati al sopraindicato appaltatore, per il prezzo complessivo di

€ _____ comprensivo di € _____ per oneri della sicurezza

non soggetti a ribasso, al netto del ribasso offerto pari al _____ %;

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente

narrativa che forma parte integrante del presente contratto, convengono e sti-

pulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto del contratto.

- 1. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e degli atti in questo richiamati.

Articolo 2 Documenti integrativi del contratto.

- 1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni di tutte le tavole grafiche progettuali, anche se non tutte materialmente allegate, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

- 2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.

- 3. Fanno altresì parte del contratto i prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara, i quali costituiscono i prezzi contrattuali e costituiscono l'elenco dei prezzi unitari.

- 4. Ai sensi del comma 2 dell'art. 5, del D.Lgs.n.163/06 al presente contratto si applica integralmente il capitolato generale d'appalto D.M. LL.PP. n. 145 del 19 aprile 2000, per la parte ancora vigente, atto normativo non soggetto alla sindacabilità delle parti convenute in questo atto.

Articolo 3 Ammontare del contratto.

- 1. L'importo contrattuale ammonta a € _____ .

- 2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A..

- 3. Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi del comma 4 dell'art. 53 del D.Lgs. 163/2006, per cui i prezzi unitari di cui all'elenco prezzi integrante il progetto, con l'applicazione del ribasso offerto dall'appaltatore in sede di gara costituiscono prezzi contrattuali e costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.

Articolo 4 Variazioni al progetto e al corrispettivo.

- 1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 132 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell'articolo 163 del regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 2010.

- 2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43 comma 8, 161 e 162 del regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 2010.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5 Condizione e termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

- 1. Prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo elaborato secondo quanto prescritto dall'art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto; tale programma è approvato dalla direzione lavori mediante apposizione di un visto.

- 2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 184 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori che dovrà avvenire il 1/07/2015 e comunque entro il 31/12/2015.

Articolo 6 Penale per i ritardi – Esclusione del premio di accelerazione.

- 1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori, è applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale.

- 2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risol-

vere il contratto in danno dell'appaltatore.

- 3. Non si darà luogo al premio di accelerazione ai sensi dell'art. 145 del D.P.R. 207/2010.

Articolo 7 Sospensioni o riprese dei lavori.

- 1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi, compresa la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a), b) , c), e d) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

- 2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.

- 3. Qualora l'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dei lavori da parte dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

- 4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori ovvero i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione

oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

- 5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

Articolo 8 Oneri a carico dell'appaltatore.

- 1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

- 2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

- a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

- b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

- c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

- d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

- e) le vie di accesso al cantiere;

- f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

- g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per

l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

- h) la custodia e la conservazione delle opere e del cantiere e la sua vigi-

lanza fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di rego-

lare esecuzione;

- i) esposizione del "cartello di cantiere" realizzato in conformità all'art.

53 del capitolato speciale d'appalto;

- l) adeguamento dei cantieri in osservanza del D.Lgs. n. 81/2008 e suc-

cessive modificazioni e integrazioni.

- 3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del can-

tiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di

legge e di regolamento.

- 4. La direzione del cantiere è assunta dal _____, abilitato

secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche

delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del

direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese ope-

ranti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare

dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantie-

re.

- 5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione,

la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il

diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale

dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore

è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligen-

za di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

- 6. Qualora per qualsiasi motivo l'appaltatore ritenga di dover sostituire il direttore tecnico dovrà tempestivamente comunicarlo al Responsabile del procedimento allegando, qualora si tratti di tecnico esterno all'Impresa appaltatrice, la procura speciale in originale oppure copia conforme della procura generale.

- 7. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

- 8. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 25 del contratto.

Articolo 9 Contabilizzazione dei lavori.

- 1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

- 2. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi.

- 3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare libretti o brogliacci suddetti.

- 4. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Articolo 10 Invariabilità del corrispettivo.

- 1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Articolo 11 Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

- 1. Ai sensi dell'art. 26-ter del D.L. n. 69/2013 convertito con modificazioni con L. n. 98/2013, così come prorogato ai sensi dell'art. 8, comma 3 del D.L. 192/2014, in temporanea deroga ai vigenti divieti di anticipazione del prezzo, è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore, previa garanzia fidejussoria e su accertamento del responsabile del procedimento dell'effettivo inizio dei lavori, di un'anticipazione pari al 10% dell'importo contrattuale, che sarà gradualmente recuperata con i pagamenti in acconto e a saldo. Si applicano gli artt. 124 e 140 del D.P.R. n.207/2010.

- 2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare dello stato d'avanzamento dei lavori di importo netto non inferiori a € _____ comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, mediante emissione di certificato di pagamento al netto della ritenuta dello 0,5 % di cui all'articolo 7, del D.P.R. 207/2010, che verrà emesso entro 45 giorni dalla maturazione di ciascun SAL. Il pagamento del predetto certificato avverrà entro i successivi 30 giorni, mediante emissione di apposito mandato e all'erogazione a favore dell'appaltatore.

- 3. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

- 4. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 60 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione dopo l'avvenuta acquisizione del documento unico di regolarità contabile (DURC).

- 5. Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale, all'atto del pagamento della rata di saldo, previa prestazione da parte dell'appaltatore di garanzia fidejussoria di pari importo ai sensi dell'art. 141, comma 9 del D.Lgs. n.163/06, entro 60 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

- 6. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

- 7. Il Servizio Gestione della Spesa Regionale della Regione Emilia-Romagna provvederà, sulla base delle indicazioni che sono state fornite dal D.M. 23.01.2015 ad effettuare il versamento dell'IVA direttamente all'erario in base a quanto previsto dalla L. 23.12.2014 n. 190, all'art. 1 commi 629, lett. b) e c), 630, 632 e 633 (split payment).

- 8. Ai sensi del D.M. 3 aprile 2013 n. 55, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la P.A. ai sensi della L. 244/2007, il Codice Univoco Ufficio a cui indirizzare le fatture elettroniche relative al presente contratto è il seguente: XSTBX1. Il Codice di Impegno è _____.

Articolo 12 Ritardo nei pagamenti.

- 1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini fissati nel Capitolato Speciale d'Appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui all'articolo 144 del regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010 e ai sensi di quanto fissato dal D.Lgs.n.231/2002 come modificato dal D.Lgs.n.192/2012.

- 2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Articolo 13 Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

- 1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale

termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.

- 2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato, unitamente agli atti di contabilità finale.

- 3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

- 4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

- 5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione del certificato di regolare esecuzione; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o tutte le opere ultimate.

Articolo 14 Risoluzione del contratto.

- 1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, con le proce-

dure dell'art. 136 del D.Lgs. n.163/06, senza necessità di ulteriori adempimenti, tra l'altro, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva;
- l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- m) mancata attivazione in tempo utile dell'appaltatore per la realizzazione dei lavori nei termini contrattuali, di eventuali subappalti obbligatori ri-

chiesti per una o più categorie scorporabili in riferimento alle quali occorre la

qualificazione obbligatoria non posseduta dall'impresa aggiudicataria;

- n) mancata comunicazione alla stazione appaltante dei dati relativi ai

sub-contratti di cui all'art. 118, comma 11 del D.Lgs.n.163/06;

- o) per ogni altra fattispecie prevista dalla vigenti norme sui lavori pub-

blici..

- 2. La parziale o mancata esecuzione anche di una sola lavorazione previ-

sta costituisce grave inadempimento, pertanto la Stazione Appaltante intra-

prenderà le azioni, con riferimento alle modalità previste dalla vigente legi-

slazione o normativa, per l'esecuzione d'ufficio o la risoluzione del contratto.

- 3. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabi-

li.

Articolo 15 Controversie.

- 1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, il responsabile

del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del diret-

tore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore e, sentito l'appaltatore, for-

mula entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta

motivata di accordo bonario sulla quale la stazione appaltante delibera con

provvedimento motivato entro sessanta giorni.

- 2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore

cessa la materia del contendere.

- 3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese

quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al

comma 1, non saranno deferite ad arbitri, ai sensi dell'articolo 241 del decre-

to legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ma saranno devolute al giudice competente.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 16 Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

- 1. L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori nonché l'articolo 36 della Legge 20 Maggio 1970, n. 300.

- 2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 118, comma 6, del D.Lgs. n.163/06 e dall'articolo 4 del D.P.R.207/2010.

- 3. In particolare l'appaltatore si impegna ad osservare gli obblighi previsti riguardanti le comunicazioni sulle posizioni assicurative e previdenziali e sui versamenti periodici. In proposito, ai sensi dell'art.118 del D.Lgs. n.163/06 l'impresa è tenuta a trasmettere alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e per gli infortuni, anche per conto degli eventuali subappaltatori.

- 4. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a fa-

vore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti

insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

- 5. E' stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva, C.I.P. emesso in data .

Articolo 17 Adempimenti in materia antimafia.

- 1. Ai sensi di quanto disposto dalla lettera e) del comma 3 dell'art.83 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, non si è proceduto in relazione al soggetto appaltatore all'acquisizione di documentazione antimafia, in quanto il presente contratto non supera il valore complessivo di €150.000,00.

oppure, in alternativa

- 1. Ai sensi di quanto disposto dalla lettera e) del comma 3 dell'art.83 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, si è proceduto in relazione al soggetto appaltatore all'acquisizione di comunicazione antimafia, rilasciata dalla Prefettura di _____ in data _____, ai sensi dell'art.87 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, in quanto il presente contratto supera il valore complessivo di €150.000,00.

Articolo 18 Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

- 1. L'appaltatore ha depositato presso la stazione appaltante un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al D.Lgs. n.81/ 08, con i contenuti di quest'ultimo, di cui accetta espressamente tutte le prescrizioni.

- 2. Il piano di cui al precedente punto 1 forma parte integrante del presente contratto d'appalto.

- 3. L'appaltatore è tenuto al rispetto degli eventuali adeguamenti del piano di cui al punto 1 senza nulla pretendere per ulteriori compensi non contemplati dal contratto.

- 4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 19 Subappalto.

- 1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

- 2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 118 del D.Lgs. n.163/06 i lavori o le parti di opere che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni, con i limiti e le modalità previste dalla normativa vigente.

- 3. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, che resta quindi a carico dell'appaltatore.

Articolo 20 Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

- 1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) tramite apposita polizza fideiussoria n. _____ del _____, rilasciata da _____, per l'importo di € _____,00.

- 2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante

abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

- 3. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n.163/06.

- 4. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Articolo 21 Responsabilità verso terzi e assicurazione.

- 1. Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

- 2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un' assicurazione per danni di cui al comma 1, nell' esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, con polizza di assicurazione n. _____ del _____, rilasciata da _____ per l'importo di € _____,00 (Partita 1

– Opere: € _____ ; Partita 2 Opere Preesistenti: € _____ ; Partita 3

Demolizione e sgombero: € _____).

- 3. L'appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, per la medesima durata, con la medesima polizza, per un massimale di € _____ .

Articolo 22 Tracciabilità dei flussi finanziari.

- 1. L'impresa affidataria, in persona del legale rappresentante, si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta del presente contratto.

- 2. L'appaltatore si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.

- 3. Qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane SPA, il presente contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della L. 136/2010.

- 4. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

- 5. L'appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risolu-

zione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente

l'Amministrazione Contraente e la Prefettura territoriale competente.

- 6. L'appaltatore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confronti della Agenzia, della Amministrazione Contraente della Prefettura territorialmente competente.

- 7. Con riferimento ai subcontraenti, l'appaltatore si obbliga a trasmettere alla Agenzia ed alla Amministrazione Contraente, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata.

- 8. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136.

Articolo 23 Dichiarazione sull'assenza di conferimento di incarichi o di contratti di lavoro a ex dipendenti regionali.

- 1. L'aggiudicatario, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara che, a decorrere dall'entrata in vigore del comma 16 ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 (28.11.2012), non ha affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre

anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell'aggiudicatario medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24. Documenti che fanno parte del contratto.

- 1. Fanno parte integrante del presente contratto i seguenti documenti a norma dell'art.137 del D.P.R.207/2010:

- Il capitolato generale d'appalto, approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, nelle parti non abrogate, anche se non materialmente allegato;

- Capitolato speciale d'appalto, che si allega sotto la lettera A);

- Elenco prezzi unitari, che si allega sotto la lettera B);

- Cronoprogramma, che si allega sotto la lettera C);

- Elaborati grafici progettuali anche se non materialmente allegati;

- Relazione tecnica generale, anche se non materialmente allegata;

- Relazione geologica e geotecnica, anche se non materialmente allegata;

- Relazione di calcolo strutturale, anche se non materialmente allegata;

- Piano di sicurezza e coordinamento anche se non materialmente allegato;

- Piano operativo di sicurezza, anche se non materialmente allegati;

- Polizze di garanzia, anche se non materialmente allegata;

- Patto d'integrità, approvato dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione di Giunta Regionale n.966 del 30/06/2014, anche se non materialmente allegato.

Articolo 25. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

- 1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e il regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e il D.Lgs. n.81 /2008 e s.m..

Articolo 26. Spese di contratto, imposte, tasse, trattamento fiscale e domicilio.

- 1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

- 2. Le parti di comune accordo stabiliscono che il presente contratto sia registrabile solo in caso d'uso, trattandosi di lavori soggetti ad I.V.A. interamente a carico della stazione appaltante, ai sensi dell'art.5 del D.P.R.131/1986.

- 3. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato o del collaudo provvisorio.

- 3. Ai fini fiscali si dichiara che tutti gli importi citati nel Capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.

- 4. L'imposta di bollo viene assolta mediante modello F23.

- 5. Per effetto del presente contratto l'Impresa elegge domicilio in Ravenna presso gli uffici comunali.

Articolo 27 Efficacia del contratto.

- 1. Il presente contratto si intende perfezionato con la firma delle parti contraenti e la sua stipulazione e diverrà efficace e, perciò, esecutivo, dopo l'approvazione da parte dei competenti organi regionali.

Il presente contratto unitamente agli allegati viene sottoscritto in segno di accettazione con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale".

Per il Servizio Tecnico di Bacino Romagna

Il Responsabile del Servizio

(Ing. Mauro Vannoni)

documento firmato digitalmente

L'appaltatore

(Sig. _____)

documento firmato digitalmente

Per specifica approvazione delle clausole vessatorie (artt. 1469 bis ss. Codice civile) di cui agli **artt. 11 e 13** del presente contratto, in applicazione della nuova disciplina sui pagamenti nei lavori pubblici ex D.Lgs.n.231/2002 come modificato dal D.Lgs.n.192/2012:

L'appaltatore

(Sig. _____)

documento firmato digitalmente